

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 862 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Efim Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Gentile, Gianluca Rubino, con domicilio eletto presso Francesca Attinà in Catanzaro, via Indipendenza, 21;

contro

Arpacal- Catanzaro, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Demetrio Verbaro in Catanzaro, via Vittorio Veneto N. 48;

per l'annullamento

della Delibera del Direttore Generale n. 801 del 14.06.2010, notificata a mezzo raccomandata a .r. ricevuta in data 26.06.2010, con la quale è stata annullata l'intera procedura di gara di cui al

Bando di gara mediante procedura aperta per l'acquisto di un immobile in Cosenza dove allocare la dorsale laboratoristica per la Provincia di Cosenza dell'ARPA Calabria – codice CIG 0276183969.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche di estremo ignoto, ostativo all'accoglimento del presente ricorso, ivi compresi i verbali della Commissione di gara, nonché per il risarcimento dei gravissimi danni patiti e patiendi dalla ricorrente a causa dell'illegittimo operato della P.A.

nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti

- della Delibera del Commissario n. 1243 del 29.09.2010, con la quale è stata annullata la Delibera del Direttore Generale n. 801 del 14.06.2010 di cui al Bando di gara mediante procedura aperta per l'acquisto di un immobile in Cosenza dove allocare la dorsale laboratoristica per la Provincia di Cosenza dell'ARPA Calabria codice CIG 0276183969, nella parte in cui non ha contestualmente preso atto del riconoscimento dell'intervenuta aggiudicazione della gara, in ossequio alle prescrizioni contenute negli art..11 e 12 del Dlt 163/2006, ovvero non ha provveduto alla contestuale aggiudicazione definitiva della Gara, provvedendo agli adempimenti consequenziali e, comunque, alla stipula del contratto.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche di estremo ignoto, che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente ovvero possa essere ostativo all'accoglimento ricorso;

nonché per il risarcimento

dei gravi danni patiti e patiendi dalla ricorrente a causa dell'illegittimo operato della P.A.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arpacal- Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con delibera n. 1243 del 29.9.2010, l'ARPACAL ha annullato, in autotutela decisoria, il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio ed ha sospeso l'approvazione degli atti di gara, riservando la stessa ad un successivo provvedimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso principale sia improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, residuando l'interesse alla domanda risarcitoria;

rilevato che, con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il provvedimento sopravvenuto, chiedendone l'annullamento parziale, ed ha introdotto una nuova domanda risarcitoria;

ritenuto che anche la domanda di annullamento introdotta con i

motivi aggiunti sia improcedibile, per cessazione della materia del contendere, essendo stato stipulato, in data 7.3.2011, il contratto di compravendita dell'immobile oggetto della gara contestata; ritenuto che le domande di risarcimento dei danni introdotte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti siano riconducibili allo schema della responsabilità precontrattuale della stazione appaltante, in quanto il danno sofferto non deriva direttamente dal ritardo nell'emanazione del provvedimento amministrativo richiesto l'aggiudicazione definitiva che, va ricordato, in applicazione dell'art. 12 del codice dei contratti pubblici, si forma tacitamente decorsi giorni dall'ultima richiesta di chiarimenti successiva all'aggiudicazione provvisoria- ma dal ritardo nella stipulazione del contratto, quindi da una condotta della PA, in ipotesi scorretta, che, protraendo in maniera irragionevole le trattative per giungere alla conclusione del contratto a distanza di quasi due dall'aggiudicazione provvisoria, sarebbe incorsa nella violazione del dovere, sancito dall'art. 1337 c.c., di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto; ritenuto che la giurisdizione sulle domande di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale appartenga, salvo che nelle materie di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, trattandosi di lesione della libertà negoziale, dunque di una posizione soggettiva diversa dall'interesse legittimo;

ritenuto, di conseguenza, che solo la giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi pubblici consenta al Giudice Amministrativo, in tali materie, di conoscere le domande risarcitorie fondate sulla responsabilità precontrattuale;

considerato che nella fattispecie non si controverte su una procedura di affidamento di lavori, forniture o servizi pubblici, bensì su un procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del contraente con il quale concludere un contratto di compravendita immobiliare;

ritenuto che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per l'azione di responsabilità precontrattuale proposta in relazione a procedure ad evidenza pubblica non sia ravvisabile in tema di contratto di compravendita di immobile, in mancanza di una norma specifica. Nessuna delle direttive comunitarie (nn. 92/50 in materia di appalti di servizi, 93/36 in materia di appalti di forniture, 93/37 in materia di appalti di lavori) assoggetta infatti alla propria disciplina la compravendita di edifici esistenti (cfr. Cassazione civile , sez. un., 12 maggio 2008 , n. 11656).

Ritenuto, di conseguenza, che difetti la giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, appartenendo le stesse alla giurisdizione civile;

ritenuto, in conclusione, che tanto il ricorso principale, quanto quello per motivi aggiunti, debbano essere dichiarati improcedibili quanto all'azione di annullamento ed inammissibili, per difetto di giurisdizione, limitatamente alle domande risarcitorie;

ritenuto che le spese processuali, liquidate nel dispositivo, debbano essere addebitate all'Amministrazione che, con un provvedimento da essa stessa riconosciuto illegittimo, ha causato la controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- 1. dichiara improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso principale;
- 2. dichiara improcedibile la domanda di annullamento parziale del provvedimento impugnato con motivi aggiunti;
- 3. dichiara il difetto di giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti ed indica munita di giurisdizione su di esse l'Autorità giurisdizionale ordinaria;
- 4. condanna l'ARPACAL al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di rimborso di spese processuali ed onorari di difesa, della somma di euro 2.000,00 –duemila- oltre accessori di legge, oltre il rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente FF Giovanni Iannini, Consigliere Antonio Andolfi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 03/05/2011 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)